



Progetto Dogon
o.n.l.u.s.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO DOGON ODV**

Il giorno 11 ottobre 2019, alle ore 19.00, presso una sala del ristorante "Fresco" si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Progetto Dogon ODV per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Paolo Menè e quale Segretario la sig.ra Marina Mezzorana.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità con il voto favorevole dell'unanimità dei soci presenti

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Paolo Menè

Il Segretario

Marina Mezzorana

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA

Reg. 26 SET 2022 S.3

Reg. n° 6320

€ ESENTE



Il Funzionario Addetto (*)
Guido COSTOLO

Guido Costolo

(*) "Firma sul delega del Direttore Provinciale Rodolfo S."



STATUTO

PROGETTO DOGON ODV

Padova ottobre 2019

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"PROGETTO DOGON ODV"**, il quale assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via Tito Speri n. 2/C. nel comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le norme sui contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale attività di Interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nel campo della scolarizzazione, della sanità, della urbanizzazione primaria e secondaria e dell'agricoltura con progetti volti a favorire lo sviluppo autonomo della popolazione del Mali.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- i. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1, D.Leg. n. 117/2017 (lett. u dell'art. 5, comma 1, D.Leg. n. 117/2017);
- ii. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w dell'art. 5, comma 1, D.Leg. n. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno principalmente nell'ideazione, nell'organizzazione e nella raccolta di fondi, anche attraverso la vendita di beni donati all'organizzazione o attraverso l'acquisto e la vendita di prodotti artigianali locali, per la realizzazione di progetti di cui al suesteso comma 1, anche con il coinvolgimento della popolazione locale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione compete all'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine di 60 giorni, questa si intende respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio di amministrazione non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Non si applica il comma 3 dell'art. 23 del D.Lgs n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore).

Entro i successivi 60 giorni la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Essa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

nonché il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'organizzazione può tuttavia avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. lgs. n. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione e tale personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organo amministrativo.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'organizzazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio direttivo per iscritto la sua volontà di recedere dall'organizzazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora il recesso non acquistasse efficacia entro il 31 dicembre dell'anno della comunicazione al Consiglio direttivo, il recedente sarà considerato socio ed obbligato al versamento della quota associativa anche per l'anno successivo.

In presenza di gravi motivi - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancato versamento della quota associativa; condanne penali; sottrazione, danneggiamento o distruzione dei beni dell'organizzazione - chiunque partecipi all'organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione scritta del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Proviviri.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione dell'assemblea. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente di cui al successivo art. 15, o, nel caso di assenza anche di quest'ultimo, da uno degli associati presenti nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario dell'assemblea.

E' convocata almeno una volta all'anno, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail inviate al recapito risultante dal libro degli associati e/o divulgata mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto a cura del segretario dell'assemblea il verbale, Questo è infine sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea nonché conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Competenze dell'Assemblea)

L'assemblea:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c. nomina e revoca il Presidente e i componenti degli altri organi sociali;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f. approva gli eventuali regolamento interno e regolamento dei lavori assembleari;

- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h. revoca, a maggioranza di 2/3 degli associati, le deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da tre a cinque consiglieri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n.tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. cinquemandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a. amministra l'organizzazione,
- b. attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- e. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- h. disciplina l'ammissione degli associati),
- i. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- j. delibera sull'esclusione degli associati, .

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Il Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri, eletti dall'assemblea anche fra i non associati e si rinnova in occasione dell'elezione del Consiglio direttivo.

ART. 18 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo tenutario del registro che si intende esaminare.

ART. 20 (Patrimonio ed entrate economiche)

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito, oltre che da una somma liquida e disponibile almeno pari a € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), dai beni mobili e immobili che pervengono all'organizzazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti (pubblici e privati) o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, nonché dai versamenti effettuati dai soci. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a. quote associative e ulteriori versamenti effettuati dagli associati;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. redditi derivanti dal proprio patrimonio e realizzati nello svolgimento della sua attività
- d. donazioni e lasciti testamentari;
- e. rendite patrimoniali;
- f. attività di raccolta fondi;
- g. rimborsi da convenzioni;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli ulteriori versamenti al patrimonio da parte degli associati possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'organizzazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto corrisposto a titolo di versamento all'organizzazione.

Il versamento ulteriore non fa acquistare ulteriori diritti di partecipazione e, precisamente, non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Volontari e personale retribuito)

L'attività dell'organizzazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione stessa.

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. lgs. n. 117/2017.

Tuttavia, l'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. n. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il segretario

Agenzia delle Entrate • DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA • UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	26 SET 2022	S.3
Reg. n°	6320	
€	ESENTI	

Il presidente



Il Funzionario addetto (*)
Guido COSTOLO

Guido Costolo

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo S.